

sentenza
24 dicembre 2007
n. 6742

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 2697 del 2007 proposto da

DE MICHELI Luigi

rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele P. Zamolo e M. Alessandra Bazzani, elettivamente domiciliato presso la seconda in Milano, piazza Cordusio 2

c o n t r o

COMUNE di PORTO VALTRAVAGLIA, in persona del Sindaco p.t., signor Bruno Barassi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Colombo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Durini 24
per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 16 ottobre 2007, notificato il 2.11.07), avente ad oggetto l'occupazione d'urgenza di un immobile su tre piani fuori terra, sito in via Cristoforo Colombo 10 (identificato in catasto al foglio MC/7, mappale 22, sub 5), finalizzata al recupero ambientale di un tratto di via Colombo, in località Muceno, con riqualificazione della strettoia esistente, nonché dell'avviso di immissione in possesso 3 dicembre 2007, con ogni atto preordinato e connesso.

Visto il ricorso, notificato a mezzo fax il 3, depositato il 10 e notificato nuovamente il 12 dicembre 2007;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Bazzani e l'avv. Colombo;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone di essere comproprietario di una unità immobiliare disposta su tre piani fuori terra, meglio indicata in epigrafe, acquisita per decreto 13.12.2006 del giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

L'immobile è destinato ad essere abbattuto per l'eliminazione di una strettoia e l'allargamento di una strada interna all'abitato, e ciò sulla base di un progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 7 giugno 2007 n. 24, comunicata al ricorrente - previo avviso 19.4.2007 di avvio del procedimento espropriativo - con nota 5.7.2007 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Con decreto 16 ottobre 2007, emesso dal responsabile dell'area tecnica manutentiva, il Comune ha disposto l'occupazione d'urgenza dell'immobile, ex

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2697/07
reg. ric.

art. 22-*bis* d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, sul rilievo che “i lavori sono in parte finanziati dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. 8/4255 del 07/03/2007, pubblicata sul 3° supplemento ordinario del BURL n. 12 del 22/03/2007” e che “i lavori devono avere inizio entro 270 giorni da tale data”.

Il ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza unitamente all’avviso 19 ottobre 2007 di immissione in possesso (fissata per il 13.12.2007 e già eseguita),

Premesso che l’immobile non è isolato, ma fa corpo unico con altri fabbricati, e condivide con quello a confine una scala comune e un muro portante, la cui demolizione comprometterebbe l’accesso al medesimo e, in assenza delle debite precauzioni, il suo equilibrio statico, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22-*bis* del d.p.r. n. 327 del 2001, difetto dei presupposti e della motivazione, travisamento e sviamento, assumendo in sintesi (con rilievi trasversali a tutti i motivi) che:

- l’esigenza di rispettare i termini del finanziamento prossimi a scadere non costituirebbe giustificazione idonea del decreto di occupazione d’urgenza, il quale richiede una motivazione specifica, fondata sulla “particolare urgenza” correlata alla “particolare natura delle opere”;

- il Comune non avrebbe valutato la situazione di fatto, e, in particolare, i pericoli derivanti dalla demolizione sia per la pubblica incolumità, sia per la statica degli edifici collegati a quello da abbattere, tanto più che non risulterebbe redatto apposito piano di demolizione.

2. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.

Come rilevato dalla difesa comunale, l’art. 5, quinto comma, della legge regionale lombarda 8 febbraio 2005 n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) dispone: “Nei procedimenti di espropriazione per l’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non espressamente attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il decreto di cui agli articoli 22, comma 1, e 22-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi: a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;”.

Il legislatore regionale ha, in sostanza, ampliato le ipotesi derogatorie previste dall’art. 22-*bis*, secondo comma, del d.p.r. n. 327/2001 (T.U espropriazioni), in cui il decreto di occupazione d’urgenza - cioè l’occupazione anticipata dei beni da espropriare - può essere emanato, “senza particolari indagini e formalità”, anche al di fuori dei presupposti del primo comma, e cioè senza una motivazione specifica che dia conto della “particolare urgenza” di avvio dei lavori, “tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20”.

Poiché anche l’ampliamento di una strada dell’abitato è riconducibile al novero delle opere di urbanizzazione primaria, ritiene il collegio che l’impugnato decreto sia sufficientemente motivato dalla necessità di avviare

i lavori entro il termine stabilito per fruire del finanziamento ricevuto.

3. Ogni altra censura dedotta in ricorso, inerente all'asserita inadeguatezza del progetto, ovvero alla mancanza di un piano di demolizione che salvaguardi la costruzione adiacente e l'accesso alla medesima, è inammissibile, sia perché non è stato tempestivamente impugnato il progetto dell'opera, approvato con deliberazione 7 giugno 2007 n. 24 della giunta comunale, comunicata al ricorrente con nota 5 luglio 2007, sia per carenza di interesse, non essendo il ricorrente legittimato a far valere interessi che fanno capo ad altri soggetti, proprietari dell'edificio confinante, suscettibili di venire lesi - in ipotesi - dall'abbattimento di quello per cui è causa.

Per le considerazioni esposte il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.
Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente